Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 gennaio 1938 - Anno XVI — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2270.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2271.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2272.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, contenente norme per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate convertite in Regie e per la concessione dei pareggiamenti e delle sedi di esame nelle scuole ed istituti di istruzione media tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2273.

Autorizzazione all'Ente scolastico « Opera Cardinale Pietro Maffi » di Pisa ad accettare una eredità.

N. 2273. R. decreto 29 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Ente scolastico « Opera Cardinale Pietro Maffi » di Pisa viene autorizzato ad accettare la eredità del ten. col. cav. Ugo Alberto Chantre.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2274.

Devoluzione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria dello stabile « Casa del Minatore », in Albona.

N. 2274. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene devoluto alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria lo stabile « Casa del Minatore » in Albona, risultante dalla liquidazione della cessata Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'industria di Pola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2275.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Nardò.

N. 2275. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Nardò viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2276.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D. Romagnosi » di Parma.

N. 2276. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono modificati gli articoli 2 e 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D. Romagnosi » di Parma, già approvato con R. decreto 29 settembre 1927, numero 1991.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2277.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Vairano Patenora (Napoli).

N. 2277. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Vairano Patenora (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 gennaio 1938-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria cooperativa del « Littorio » di Aragona (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria cooperativa del « Littorio » di Aragona (Agrigento);
Considerato che la situazione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria cooperativa del « Littorio » di Aragona (Agrigento) sono sciolti a norma del capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(208)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 15 gennaio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937.

(234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole (rendita consolidato 3,50 %).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento, n. 414335, di annue L. 28, intestato a Nunziata Filomena - Giovanna di Sabato.
Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3893)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Media dei cambi e dei titoli
del 14 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	62,25
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,5775
Polonia (Zloty)	360,65
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,975
Id. 3,50% (1902)	70,825
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,275
Rendita 5% (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	119373	42 —	Turin *Francesca* di Luigi, moglie di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).	Turin *Maria Francesca Luigia* di Luigi moglie ecc., come contro.
Id.	182300	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	210376	45,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	317511	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334011	52,50	Turin *Francesca* di Luigi, ved. di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).	Turin *Maria-Francesca-Luigia* di Luigi, ved. di Bec Vittorio, dom. a Bousson (Torino).
Id.	345110	94,50	*Curin Francesca* di Luigi, ved. di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).	*Turin Maria-Francesca-Luigia*, ved. di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).
Cons. 3,50 %	745501	35 —	Turin *Francesca* di Luigi, moglie di *Bech* Vittorio dom. a Oulx (Torino).	Turin *Maria-Francesca-Luigia*, moglie di *Bec* Vittorio dom. a Oulx (Torino).
Pr. Red. 3,50%	358961	52,50	Carbone *Fiorina* fu Raffaele, moglie di Paduano Angelo dom. a Boscotrecase (Napoli) dotale.	Carbone *Florinda*, ecc. come contro.
Id.	204425	70 —	*Borreoni Anna* fu Francesco, moglie di *Dagliotti* Luigi dom. a Pareto (Alessandria).	*Borreani Anna* fu Francesco, moglie di *Dogliotti* Luigi dom. a Pareto (Alessandria).
Id.	190591	17,50	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. in Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. di Dutto Giacomo dom. in Cuneo.	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. in Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190588	122,50	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto dom. in Cuneo.	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190589	122,50	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto dom. in Cuneo.	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190590	122,50	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu ecc. come sopra.	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190592	17,50	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Paola Valentina* fu Giorgio ved. Dutto dom. in Cuneo.	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190593	17,50	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto, dom. in Cuneo vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della predetta madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto.	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Valeria* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. in Cuneo vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della predetta madre Bono *Valeria* fu Giorgio ved. Dutto.
Cons. 3,50 %	665140	59,50	Ravioli Francesca fu Cirillo, vedova di Vicario *Giuseppe*, dom. a Varallo (Novara).	Ravioli Francesca fu Cirillo vedova di Vicario *Carlo-Giuseppe*, ecc. come contro.
Id.	665140	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	738235	91 —	Cornoldi Maria fu Vincenzo, moglie a Locatelli *Vincenzo* dom. a Villa d'Almè Bergamo. Ipotecata per cauzione della titolare, quale contabile postale.	Cornoldi Maria fu Vincenzo, moglie a Locatelli *Geremia*, ecc. come contro.
Id.	790800	52,50	Marpillero Ersilia di Giuseppe, moglie di Marpillero Luigi dom. in Milano vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rota Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Marpillero Ersilia di Giuseppe, moglie di Marpillero Luigi dom. in Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo dom. in Genova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	790801	52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide dom. a Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rota Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide dom. a Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo dom. in Genova.
Id.	790802	52,50	Vucassovich Milena fu Michele, ved. di Gajardi Antonio dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	790803	52,50	Gajardi Francesco fu Giovanni, dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	790804	52,50	Gajardi Giuseppina fu Giovanni, moglie di Marsani Federico dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
P. Red. 3,50%	116889	486,50	Marpillero Ersilia di Giuseppe, moglie di Marpillero Luigi dom. a Milano. Annotazione: vincolata d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Lœffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. in Genova.
Id.	116890	486,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. in Genova.
Id.	116891	486,50	Vucassovich Milena fu Michele, ved. di Gajardi Antonio dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	116892	486,50	Gajardi Francesco fu Giovanni, dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	116893	486,50	Gajardi Giuseppina fu Giovanni moglie di Morsani Federico, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	124647	210 —	Pirro Leopoldo di *Errico* dom. in Napoli.	Pirro Leopoldo di *Pietrangelo*, dom. in Napoli.
Cons. 3,50 %	676616	115,50	Carena *Angela-Rosalia-Maria* fu Pietro, vedova di Bovero Pietro, dom. in Torino, annotato d'ipoteca per gestione lotto di Negro Francesco fu Filippo.	Carena *Rosalia-Angela* fu Pietro, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	76135	87,50	Carena *Angela* fu Pietro, moglie di Negro Francesco, dom. in Torino, annotato d'ipoteca per gestione lotto della titolare.	Carena *Rosalia-Angela*, ecc. come contro.
Id.	119253	24,50	Carena *Angela* fu Pietro, moglie di Negro Francesco dom. in Torino, annotato d'ipoteca per gestione lotto della titolare.	Carena *Rosalia-Angela*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	7005	700 —	Rosso *Maria-Giuseppa*, nata *Corrado* del vivente Alessandro, dom. in Albissola Superiore. Vincolata come dote costituita alla titolare, moglie di *Antonio-Stefano Rosso* con atto 9 gennaio 1869 rog. Schiappa Pietro notaio in Albissola.	Conrado *Maria - Pace - Giuseppa - Francisca* di Alessandro, moglie di *Rosso Stefano-Antonio* dom. in Albissola Superiore, vincolata come dote costituita alla titolare moglie di *Rosso Stefano-Antonio*, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	185528	175 —	*Rinaldi* Antonio di Giuseppe, dom. a S. Giorgio Canavese (Torino).	*Renaldi* Antonio di Giuseppe, dom. a S. Giorgio Canavese (Torino).
Id.	503899	140 —	Calabrese Dora o Dorotea fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Gilda* fu Francesco, ved. di Calabrese Salvatore dom. a Napoli.	Calabrese Dora o Dorotea fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Giulia*, ecc. come contro.
Id.	503900	140 —	Calabrese Massimo fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Gilda* fu Francesco ecc. come sopra.	Calabrese Massimo fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Giulia*, ecc. come sopra.
Cons. 3,50 %	256682	1081,50	Ansaldi Giuseppa di Domenico, vincolata per dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Testa *Giacomo* di Vincenzo.	Ansaldi Giuseppa di Domenico, vincolata per dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Testa *Giovanni-Stefano-Giacomo* di Vincenzo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Pr. Red. 3,50%	297330	227,50	Alessio *Maria-Vittoria-Luisa* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Olivari Angiolina vulgo Gina fu Gerolamo ved. Alessio dom. in Genova.	Alessio *Vittoria-Luisa-Maria* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	286637	21 —	Bovone *Romero* fu Edoardo minore sotto la p. p. della madre Massa Maria ved. Bovone dom. a Novi Ligure.	Bovone *Romeo* fu Edoardo, ecc. come contro.
Id.	216174	700 —	*De Filippis* Francesco fu Carlo, dom. in Siano (Salerno).	*Di Filippo* Francesco fu Carlo, dom. in Siano (Salerno).
Id.	181705	10,50	Gonnella *Amedeo* fu Amedeo, minore sotto la p. p. della madre Marchetti Clementina vedova Gonnella dom. a Coreglia (Lucca).	Gonnella *Gemma-Amedea* fu Amedeo, minore, ecc. come contro.
Id.	408798	434 —	Renzulli *Giuseppina* fu Antonio moglie di Alberta-Nicola dom. a Castelnuovo della Daunia (Foggia), vincolato.	Renzulli *Maria-Donata-Giuseppina* fu Antonio, ecc. come contro.
P. Naz. 5 %	2485	10 —	*Galissario Antonio* fu Giacomo, dom. in Reggio Calabria con annotazione: vincolata a favore del Ministero dell'Interno.	*Galessario Antonino* fu Giacomo, dom. in Reggio Calabria, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	165191	77 —	Vallet *Teresa* fu Gio. Battista, moglie di Martinod *Ferdinando* dom. a Runaz (Torino).	Vallet *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista moglie di Martinod *Sulpizio-Ferdinando* dom. a Runaz (Torino).
Id.	21943	30 —	Vallet *Teresa* fu Giovanni Battista, moglie di Martinod *Ferdinando* dom. a Runaz (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 %	622268	70 —	Nicora Caterina fu Antonio, moglie di Boicelli *Cesare* fu Giuseppe, dom. a Campore di Maissana (Genova).	Nicora Caterina fu Antonio, moglie di Boicelli *Giovanni-Giulio-Cesare* fu Giuseppe, dom. a Campore di Maissana (Genova).
Id.	824589	52,50	La Terza Nicolino fu *Umberto-Gaetano* detto Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Cersosino *Rosina-Maria* o Maria vedova La Terza dom. a Mormanno (Cosenza).	La Terza Nicolino fu *Gaetano*, minore sotto la p. p. della madre Cersosino *Maria* vedova La Terza dom. a Mormanno (Cosenza).
Pr. Red. 3,50 %	162747	42 —	Migliazzi *Giulia* di Leone, minore sotto la p. p. del padre.	Migliazzi *Vincenzina-Catterina-Giulia* di Leone, minore, ecc. come contro.
Id.	252145	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	292232	66,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	104694	108,50	Lavagno *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gabba Felicita vedova Lavagno Giuseppe dom. in S. Giorgio Monferrato (Alessandria).	Lavagno *Emilia* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	536720	70 —	Poletti *Serafina* fu Abbondio, minore sotto la p. p. della madre Poletti Giuseppina fu Lorenzo ved. Poletti Abbondio dom. a Bellagio (Como).	Poletti *Giuseppina-Serafina* fu Abbondio, minore, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	41625	35 —	*Occhibianci* Giovanni di Nicola, dom. in Tolentino (Macerata).	*Occhibianchi* Giovanni di Nicola, dom. in Tolentino (Macerata).
Buono del Tesoro	225	4225 —	Grazioli Eleonora fu *Giuseppe*, moglie di Manzia Pietro, vincolato per dote.	Grazioli Eleonora fu *Giulio*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4338)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa del « Littorio » di Aragona (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria cooperativa del « Littorio » di Aragona (Agrigento) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico;

Dispone:

Il notaio Domenico Cuffaro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria cooperativa del « Littorio » di Aragona (Agrigento) ed i signori rag. Sebastiano Timineri fu Benedetto, Vincenzo Cassaro fu Giuseppe e dott. Antonino Romano fu Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria stessa con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(209)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 3 posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100; e 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.
Non sono ammesse al concorso le donne.
Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere forniti del titolo della licenza elementare e degli altri requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore.
Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo.

Detto limite di età è elevato:

1° a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.
Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.
I candidati che risiedono nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito al competente ufficio di Regia procura la domanda corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/6301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili. Gli altri documenti possono essere presentati dai candidati di cui trattasi non oltre i novanta giorni.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° estratto o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale, nonchè per i minorati dell' A. O., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'Autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° diploma o certificato, vistato dal Provveditore agli studi, di licenza elementare;

7° tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, a seconda dell'età; ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini Sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale Militare Ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari inservienti. Al termine del detto periodo di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati inservienti nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

(223) *Il Ministro*: SOLMI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.